

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2012.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2012.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Diritti dei genitori

ottobre 2012

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

Diritti dei genitori

Le cause riguardanti i diritti dei genitori sollevano questioni principalmente sotto il profilo dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per stabilire se l'ingerenza delle autorità nella vita privata e familiare dei ricorrenti sia stata necessaria in una società democratica e se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi interessi in causa, la Corte esamina se tale ingerenza era prevista dalla legge, se perseguiva uno scopo legittimo ovvero scopi legittimi e se era proporzionata agli scopi perseguiti.

Filiazione

Marckx c. Belgio

13.06.1979

La ricorrente lamentava che, ai sensi del diritto belga, al fine di stabilire il vincolo di filiazione tra una madre nubile e la sua prole, fosse necessario il riconoscimento volontario da parte della madre ovvero la proposizione di un'azione per la dichiarazione giudiziale della maternità. La ricorrente lamentava che il riconoscimento imponeva restrizioni in ordine alla possibilità di lasciare in eredità il suo patrimonio alla figlia e non comportava il sorgere di legami giuridici tra la figlia e la famiglia materna. Solo contraendo matrimonio e adottando sua figlia (o richiedendone la legittimazione) avrebbe potuto garantirle gli stessi diritti riconosciuti a un figlio legittimo.

[Violazione degli articoli 8 e 14 \(divieto di discriminazione\) in relazione all'accertamento della filiazione materna, all'assenza di un legame giuridico tra la figlia e la famiglia materna, ai diritti di successione della minore e alla restrizione posta alla libertà della madre di disporre liberamente dei suoi beni.](#)

Rasmussen c. Danimarca

28.11.1984

Questa causa riguardava l'azione per il disconoscimento di paternità che il ricorrente avrebbe voluto esercitare dopo la separazione dalla moglie, ma che non poteva più proporre a causa della legge del 1960, che prevedeva un termine entro il quale il padre avrebbe potuto esercitare il diritto di contestare la paternità di un figlio nato in costanza di matrimonio, mentre consentiva alla madre di contestare la paternità in ogni momento.

[Non violazione dell'articolo 14 \(divieto di discriminazione\) in combinato disposto con gli articoli 6 \(diritto a un equo processo\) e 8: «La disparità di trattamento stabilita tra](#)

marito e moglie discende dall'idea che [i termini per esercitare l'azione di disconoscimento] siano meno necessari alle madri che ai padri, dal momento che gli interessi della madre normalmente coincidono con quelli del minore, visto che di solito i figli sono affidati a lei in sede di divorzio o di separazione. Nel 1982 il Parlamento danese ha modificato la legislazione in vigore, perché riteneva che la ratio della legge del 1960 non fosse più in linea con l'evoluzione della società; ciò non autorizza comunque a concludere che il modo in cui aveva valutato la situazione ventidue anni prima fosse indifendibile.»

Kroon e altri c. Paesi Bassi

27.10.1994

La causa riguardava il rifiuto da parte delle autorità di riconoscere la paternità del compagno della ricorrente. Quest'ultima aveva ottenuto il divorzio dal marito, con il quale non era più in contatto da diversi anni, solo un anno dopo la nascita del proprio figlio, che quindi veniva registrato all'anagrafe come figlio del coniuge.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 8 e sottolineato che la nozione di "vita familiare" non si limita esclusivamente alle relazioni fondate sul vincolo del matrimonio, ma può comprendere anche altri "legami familiari" (cfr. Keegan c. Irlanda, n. 16969/90, del 26.05.1994). Quando è stata accertata l'esistenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve agire in maniera tale da consentire a questo legame di svilupparsi e accordare una protezione giuridica che renda possibile l'integrazione del minore nella sua famiglia sin dalla nascita o quanto prima successivamente.

X, Y e Z c. Regno Unito (n. 21830/93)

22.04.1997

La causa riguardava X, un transessuale passato dal sesso femminile a quello maschile, che conviveva e aveva una relazione stabile con una donna, Y, e la loro figlia, Z, nata con la tecnica dell'inseminazione artificiale eterologa. I ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento del ruolo paterno di X nei confronti di Z, che aveva determinato una situazione di discriminazione.

Non violazione dell'articolo 8: in considerazione del fatto che la transessualità sollevava questioni complesse su cui non esisteva un consenso diffuso in Europa e che ai sensi del diritto britannico non era possibile un riconoscimento giuridico speciale della relazione tra X e Z, la Corte ha ritenuto che ciò non costituisse un mancato rispetto della vita familiare ai sensi di tale disposizione.

Mikulic c. Croazia

07.02.2002

La causa riguardava una bambina nata al di fuori del matrimonio che, assieme alla madre, aveva promosso un'azione di accertamento di paternità. La ricorrente lamentava che il diritto croato non obbligava il presunto padre a rispettare gli ordini del giudice di sottoporsi all'esame del DNA e che la mancata decisione da parte dei tribunali nazionali in merito alla sua azione l'aveva lasciata nell'incertezza riguardo alla sua identità personale. Denunciava altresì la durata del procedimento e l'assenza di un rimedio effettivo per l'accelerazione del processo.

La Corte ha concluso per la violazione degli articoli 6 § 1 (diritto a un equo processo entro un termine ragionevole), 8 e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), accertando l'inefficienza dei tribunali per avere lasciato la ricorrente in uno stato di incertezza riguardo alla sua identità personale per lungo tempo.

Mizzi c. Malta

12.01.2006

Il ricorrente lamentava l'irrefutabilità della presunzione legale di paternità applicata nella sua causa e, pertanto, di avere subito una discriminazione, dal momento che le altre parti interessate all'accertamento di paternità nell'ambito della stessa causa non erano state sottoposte alle stesse rigide condizioni e agli stessi termini di decadenza.

Violazione dell'articolo 8: il fatto che al ricorrente non fosse mai stato concesso di contestare la sua paternità non era proporzionato agli scopi legittimi perseguiti. Pertanto,

non era stato raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse generale alla protezione della certezza giuridica dei legami familiari e il diritto del ricorrente ad un riesame della presunzione legale di paternità alla luce dell'evidenza biologica.

La Corte ha concluso anche per la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 6 § 1 (diritto di accesso a un tribunale) e 8.

Si vedano altresì le cause [Grönmark c. Finlandia](#) e [Backlund c. Finlandia](#) (06.07.2010) nelle quali la Corte ha ritenuto che il termine per esercitare l'azione diretta all'accertamento della paternità non debba essere applicato automaticamente.

Krušković c. Croazia

21.06.2011

Si trattava della prima causa dinanzi alla Corte relativa al riconoscimento della paternità di un padre privato della capacità giuridica. Il ricorrente lamentava il diniego del suo diritto ad essere registrato come padre del figlio biologico, nato al di fuori del matrimonio. Dal momento che soffriva di disturbi della personalità, avendo a lungo abusato di stupefacenti, su raccomandazione di uno psichiatra era stato privato della capacità giuridica.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 8, dal momento che il richiedente è stato lasciato in un vuoto giuridico riguardo ai suoi diritti di paternità.

Chavdarov c. Bulgaria

21.11.2010

La causa riguardava l'impossibilità per un uomo di ottenere il riconoscimento della paternità nei confronti di tre minori nati dalla relazione con una donna sposata, nel periodo della loro convivenza.

Non violazione dell'articolo 8: le autorità non erano responsabili dell'inerzia del ricorrente, che non si era avvalso delle possibilità previste dal diritto interno di stabilire un legame di paternità con i figli o di superare gli inconvenienti di ordine pratico, derivanti dall'assenza di tale legame.

La Corte ha tenuto conto altresì del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato nel disciplinare i rapporti di filiazione paterna, constatando l'assenza di un consenso diffuso a livello europeo sulla possibilità per il padre biologico di contestare la presunzione di paternità di un marito.

A. M. M. c. Romania (n. 2151/10)

14.02.2012

La causa riguardava un'azione per il riconoscimento giudiziale della paternità di un minore disabile, promossa dalla madre, anch'essa affetta da grave disabilità.

Violazione dell'articolo 8, i tribunali nazionali non avevano trovato il giusto equilibrio tra il diritto del minore alla salvaguardia dei suoi interessi durante l'azione diretta all'accertamento della paternità e il diritto del padre putativo di non essere sottoposto all'esame di paternità né di partecipare al giudizio.

Ahrens c. Germania e Kautzor c. Germania

22.03.2012

Le cause riguardavano il rifiuto dei tribunali tedeschi di autorizzare due uomini a contestare la paternità di un altro uomo in relazione alla figlia biologica del primo ricorrente, nel primo caso, e in relazione alla presunta figlia biologica del secondo ricorrente, nel secondo.

Non violazione dell'articolo 8. Nelle due cause, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali tedeschi di respingere le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il riconoscimento legale della paternità abbiano recato pregiudizio al loro diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le decisioni non costituissero un'ingerenza nella loro vita familiare ai sensi dell'articolo 8, dal momento che non erano mai stati stretti rapporti personali tra i ricorrenti e le minori in questione.

Non violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione): la decisione di privilegiare il rapporto familiare esistente tra la minore e

i suoi genitori legittimi rispetto al rapporto con il padre biologico rientrava, sotto il profilo dello status giuridico, nel margine di apprezzamento dello Stato.

Segreto della nascita

Odièvre c. Francia

13.02.2003 (Grande Camera)

La ricorrente era stata adottata. Avendo scoperto di avere tre fratelli biologici, chiedeva di avere accesso a informazioni per giungere alla loro identificazione. La sua richiesta veniva respinta perché era nata con una procedura speciale che consentiva alla madre di rimanere anonima. Inoltre, la signora Odièvre non poteva ereditare dalla madre naturale.

Non violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione), poiché la Francia aveva trovato un giusto equilibrio tra i diversi interessi in causa: il pubblico interesse (la prevenzione degli aborti, in particolare di quelli clandestini, e l'abbandono dei neonati), lo sviluppo personale della minore e il suo diritto di conoscere le sue origini; il diritto della madre di proteggere la sua salute, partorendo in condizioni sanitarie adeguate e la tutela degli altri membri delle varie famiglie coinvolte. La richiedente avrebbe anche potuto chiedere di conoscere l'identità della madre con il consenso della medesima. Inoltre, poteva ereditare dai suoi genitori adottivi: a questo proposito, non si trovava nella stessa situazione degli altri figli naturali della madre.

Godelli c. Italia

25.09.2012

La causa riguardava il segreto della nascita e l'impossibilità per una persona abbandonata dalla madre di conoscere le sue origini.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte ha concluso che il sistema italiano non ha tenuto conto degli interessi della minore, non avendo operato un equo bilanciamento tra gli interessi in causa, dal momento che la normativa italiana, nel caso in cui la madre abbia deciso di mantenere l'anonimato, non consente al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita di richiedere informazioni non identificative sulle sue origini né di conoscere l'identità della madre biologica con il consenso della medesima.

Affidamento a un'autorità pubblica

T.P. e K.M. c. Regno Unito (n. 28945/95)

10.05.2001 (Grande Camera)

La causa riguardava l'affidamento alle autorità locali di una bambina di quattro anni, che aveva dichiarato di essere stata vittima di abusi sessuali e la cui madre era stata giudicata incapace di proteggerla. Madre e figlia affermavano di non avere avuto accesso a un tribunale e di non avere avuto a disposizione un ricorso effettivo per denunciare l'infondatezza del provvedimento di affidamento che le aveva separate.

Violazione dell'articolo 8, per avere negato alla madre di partecipare in maniera adeguata al processo decisionale per l'affidamento della figlia.

Non violazione dell'articolo 6 (diritto a un equo processo), le ricorrenti non erano state private del diritto di ottenere una decisione sulla fondatezza della loro azione di responsabilità per negligenza dell'autorità locale.

Violazione dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), per non avere messo a disposizione delle ricorrenti strumenti adeguati per ottenere l'esame delle loro doglianze circa il mancato rispetto del diritto alla vita familiare e per non avere dato loro la possibilità di ottenere il riconoscimento, in via esecutiva, di una riparazione per il danno subito.

K.A. c. Finlandia (n. 27751/95)

14.04.2003

Il ricorrente (sospettato, con sua moglie, di incesto e di violenza sessuale a danno della prole) lamentava l'affidamento dei figli ai servizi sociali, il processo decisionale e l'attuazione di tale misura.

Violazione dell'articolo 8, per non avere adottato misure sufficienti e idonee a riunire la famiglia del ricorrente.

Non violazione dell'articolo 8 in relazione all'affidamento della prole e alla partecipazione del ricorrente al processo decisionale.

Wallove e Walla c. Repubblica ceca

26.10.2006

I ricorrenti lamentavano di essere stati separati dai loro cinque figli, che erano stati affidati ai servizi sociali, a causa delle difficoltà incontrate nel trovare un alloggio adatto alla loro famiglia numerosa. Essi denunciavano l'omissione di assistenza da parte delle autorità ceche.

Violazione dell'articolo 8: si trattava di una mancanza di risorse che le autorità ceche avrebbero potuto risolvere con misure meno incisive rispetto alla separazione completa della famiglia.

Y.C. c. Regno Unito (n. 4547/10)

13.03.2012

La causa verteva sul procedimento per l'affidamento del figlio della ricorrente, nato nel 2001, terminato con un'ordinanza che autorizzava l'affidamento preadottivo del minore a causa dei preoccupanti rapporti tra la ricorrente e il padre del bambino. La ricorrente lamentava, in particolare, il rifiuto dei tribunali di predisporre una perizia al fine di valutare la sua capacità di occuparsi da sola del figlio.

Non violazione dell'articolo 8: il giudice aveva perseguito l'interesse superiore del minore, come richiesto dall'articolo 8, tenendo conto dei diversi fattori pertinenti e aveva fatto dettagliato riferimento ai rapporti e alle testimonianze degli operatori dei servizi sociali, del tutore e dello psicologo, che avevano evidenziato i problemi esistenti. La decisione di dare il minore in affidamento non oltrepassava il margine di apprezzamento dello Stato e i motivi addotti a giustificazione di tale misura erano pertinenti e sufficienti. La ricorrente aveva avuto ampie possibilità di esporre le sue ragioni ed era stata pienamente coinvolta nel processo decisionale.

Adozione

Keegan c. Irlanda

26.05.1994

Il ricorrente lamentava che suo figlio naturale era stato dato in affidamento in vista dell'adozione a sua insaputa e senza il suo consenso e che la legislazione irlandese non gli garantiva neppure il diritto revocabile a esserne nominato tutore. Lamentava altresì di non avere avuto accesso a un tribunale (articolo 6 § 1) relativamente alla procedura svoltasi dinanzi alla commissione per le adozioni.

Violazione dell'articolo 8: la possibilità di dare il minore in affidamento preadottivo all'insaputa e senza il consenso del ricorrente costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita familiare e non era necessaria in una società democratica.

Violazione dell'articolo 6 § 1: la legislazione irlandese non garantiva al ricorrente il diritto di contestare la decisione di affidamento dinanzi alla commissione per le adozioni o ai tribunali e nemmeno, d'altro canto, alcuna facoltà in generale nell'ambito della procedura di adozione. L'unico mezzo a sua disposizione per impedire l'adozione di sua figlia consisteva nel presentare domanda di tutela o di custodia.

Fretté c. Francia

26.02.2002

Questa causa riguardava il rigetto di una domanda preventiva di autorizzazione all'adozione, dettato esclusivamente, a parere del ricorrente, da un pregiudizio sfavorevole verso il suo orientamento sessuale.

La Corte ha concluso per una non violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, ricordando che la Convenzione non garantisce, di per sé, il diritto all'adozione. Il diritto al rispetto di una vita familiare presuppone l'esistenza di una famiglia, l'articolo 8 non tutela il semplice desiderio di fondarne una.

Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo

28.06.2007

La causa riguardava una causa civile diretta ad ottenere una dichiarazione circa l'esecutività in Lussemburgo di una sentenza di adozione pronunciata in Perù. Tale domanda era stata respinta dai tribunali lussemburghesi, dal momento che il codice civile non prevedeva l'adozione legittimante da parte di una donna nubile.

La Corte ha concluso per una violazione dell'articolo 8 a causa del mancato riconoscimento da parte dei tribunali lussemburghesi dei legami familiari creati con l'adozione legittimante disposta in Perù e una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, essendo stata la minore (e di conseguenza sua madre) penalizzata nella vita quotidiana a causa del suo status di minore adottata da una madre nubile di nazionalità lussemburghese, i cui legami familiari, creati da una sentenza straniera, non sono stati riconosciuti in Lussemburgo.

Kearns c. Francia

10.01.2008

La causa riguardava la domanda di restituzione di un minore partorito in anonimato, presentata dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'accoglimento.

Non violazione dell'articolo 8: sebbene il termine di due mesi possa apparire breve, è comunque stato ritenuto sufficiente per consentire alla madre biologica di riflettere e di rivedere la sua decisione di abbandonare il figlio. La ricorrente all'epoca aveva 36 anni, era accompagnata dalla madre e aveva avuto lunghi colloqui con i servizi sociali.

E.B. c. Francia (n. 43546/02)

22.01.2008 (Grande Camera)

La ricorrente lamentava di avere subito, durante tutte le fasi del procedimento di richiesta di autorizzazione all'adozione, un trattamento discriminatorio in ragione del suo orientamento sessuale e lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8: le autorità amministrative nazionali e, successivamente, i tribunali investiti del ricorso della ricorrente, avevano basato la loro decisione di respingere la richiesta di autorizzazione all'adozione principalmente sull'assenza di un referente paterno nel nucleo familiare della ricorrente, che non costituiva un motivo legittimo. Il peso dell'omosessualità della ricorrente nella valutazione della sua domanda non solo è stato accertato, ma è anche stato riconosciuto come fattore decisivo.

Negreptis-Giannisis c. Grecia

03.05.2011

La causa riguardava l'adozione legittimante del nipote da parte di un monaco, pronunciata negli Stati Uniti, ma non riconosciuta in Grecia.

Violazione dell'articolo 8: il rifiuto di riconoscere in Grecia il provvedimento statunitense con cui il ricorrente era stato adottato non rispondeva ad alcun bisogno sociale imperativo e non era proporzionato allo scopo perseguito.

Violazione degli articoli 8 e 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto: la disparità di trattamento subita dal ricorrente in qualità di minore adottato rispetto a un figlio biologico era discriminatoria perché priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), in particolare in considerazione dei testi sui quali la Corte di cassazione greca aveva fondato il rifiuto di riconoscere l'adozione.

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà): la decisione dei tribunali greci aveva privato il ricorrente del suo status di erede.

Kopf e Liberda c. Austria

17.01.2012

I ricorrenti lamentavano il rifiuto di concedere loro un diritto di visita in relazione al minore del quale erano stati la famiglia affidataria.

Violazione dell'articolo 8: pur avendo raggiunto, all'epoca della decisione, un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti del minore e quelli della sua ex famiglia affidataria, i tribunali austriaci non avevano comunque analizzato con la necessaria celerità la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere un diritto di visita.

Gas e Dubois c. Francia

15.03.2012

La causa riguardava due donne conviventi e verteva sul diniego della richiesta formulata da una di loro di autorizzazione all'adozione semplice della figlia della partner.

Non violazione degli articoli 14 e 8 (divieto di discriminazione). La Corte, in particolare, non ha ravvisato alcuna disparità di trattamento in ragione dell'orientamento sessuale delle ricorrenti, dal momento che anche alle coppie eterosessuali, che avevano contratto un'unione civile di solidarietà, veniva negata l'autorizzazione all'adozione semplice.

Harroudj c. Francia

04.10.2012

La causa riguardava l'impossibilità per la ricorrente, di nazionalità francese, di ottenere l'adozione di una minore algerina, già affidatale secondo la legge della «kafala», provvedimento giudiziario che consente l'affidamento legale di un minore secondo il diritto islamico.

Non violazione dell'articolo 8. La Corte ha concluso che era stato trovato un giusto equilibrio tra il pubblico interesse e quello della ricorrente, avendo cercato le autorità, nel rispetto del pluralismo culturale, di favorire l'integrazione dei minori dati in affidamento secondo la legge islamica della kafala, senza recidere immediatamente i legami con le leggi dei loro paesi di origine.

Potestà genitoriale, diritto di affidamento e di visita del minore

Hoffmann c. Austria

23.06.1993

La causa riguardava la revoca della potestà genitoriale pronunciata nei confronti della ricorrente in seguito al suo divorzio dal padre dei loro due figli, in quanto la suddetta apparteneva ai Testimoni di Geova.

Violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione): la revoca della potestà genitoriale era fondata su una distinzione essenzialmente derivante da considerazioni di carattere religioso.

Kutzner c. Germania

26.02.2002

I ricorrenti lamentavano che la revoca della loro potestà genitoriale sulle figlie ed il collocamento di queste ultime presso famiglie affidatarie, principalmente con la motivazione che i genitori non disponevano della necessaria capacità intellettuale per crescere le proprie figlie, aveva violato il loro diritto al rispetto della vita familiare.

Violazione dell'articolo 8: Sebbene le motivazioni addotte dalle autorità e dai giudici nazionali fossero pertinenti, esse non erano sufficienti per giustificare una siffatta grave ingerenza nella vita familiare dei ricorrenti.

P.V. c. Spagna (n. 35159/09)

30.11.2010

La ricorrente lamentava l'imposizione di restrizioni al proprio diritto di visita al figlio da parte di un giudice, con la motivazione che la sua instabilità emotiva (conseguente al cambiamento di sesso) avrebbe potuto turbare il minore, all'epoca di sei anni.

Non violazione dell'articolo 8: la limitazione del diritto di visita non è risultata da una discriminazione fondata sulla transessualità della ricorrente.

Anayo c. Germania

21.12.2010

La causa riguardava il rifiuto da parte dei giudici tedeschi di consentire al ricorrente di incontrare i suoi figli biologici gemelli, con i quali il suddetto non era mai vissuto.

Violazione dell'articolo 8: la Corte ha ritenuto in particolare che le autorità non avessero preso in esame la questione se un rapporto tra i gemelli ed il ricorrente sarebbe stato nell'interesse dei minori.

Schneider c. Germania

15.09.2011

La causa riguardava il rifiuto da parte dei giudici tedeschi di consentire al ricorrente di avere contatti con un minore del quale sosteneva di essere il padre biologico. Il padre legittimo del minore era sposato con la madre di quest'ultimo.

Violazione dell'articolo 8: il fatto che non vi fosse vita familiare – non era stato stabilito se il ricorrente fosse effettivamente il padre biologico del minore e se fosse mai esistito uno stretto rapporto personale tra i due – non poteva essere imputato al ricorrente. La questione se il ricorrente avesse avuto diritto di visita o di informazione in relazione al minore, sebbene in assenza di vita familiare, costituiva una parte importante della sua identità e pertanto della sua "vita privata".

Diamante e Pelliccioni c. San Marino

27.09.2011

La causa riguardava la procedura di attribuzione della potestà genitoriale e dell'affidamento di un minore la cui madre era cittadina italiana ed il cui padre era cittadino sanmarinese.

Non violazione dell'articolo 8: in linea generale i giudici nazionali avevano condotto il procedimento con la dovuta diligenza; la misura contestata perseguiva il legittimo scopo di tutelare i diritti e le libertà del minore e dei suoi genitori, in considerazione dell'interesse superiore del minore e della particolare situazione familiare e con la previsione di un cambio di attribuzione se necessario.

Lyubenova c. Bulgaria

18.10.2011

La causa riguardava i diritti di custodia di una madre la quale aveva affidato temporaneamente il minore ai suoceri.

Violazione dell'articolo 8: i servizi sociali avevano a disposizione mezzi coercitivi per imporre ammende al fine di far rispettare le prescrizioni impartite alle parti e tuttavia non ne hanno mai fatto uso, né le autorità hanno mai fornito giustificazioni per l'inerzia dei servizi sociali.

Giszczak c. Polonia

29.11.2011

La causa riguardava il rifiuto di concedere un permesso di uscita ad un detenuto polacco che desiderava far visita a sua figlia (investita da un autobus e ricoverata in terapia intensiva in stato di coma). Dopo la morte della minore, il ricorrente non aveva voluto partecipare alle esequie, in quanto al suddetto non era chiaro se avrebbe dovuto recarvisi indossando gli abiti da detenuto, le catene e sotto scorta della polizia.

Duplici violazioni dell'articolo 8. La Corte ha rilevato che le motivazioni addotte per non consentire al ricorrente di far visita alla propria figlia in ospedale non erano state convincenti, atteso che le preoccupazioni delle autorità (gravità del reato e comportamento improprio del ricorrente) avrebbero potuto essere affrontate

organizzando l'uscita del detenuto sotto scorta. Inoltre, le autorità non avevano risposto in maniera tempestiva né adeguata alla richiesta del ricorrente di partecipare alle esequie della figlia.

Cengiz Kılıç c. Turchia

06.12.2011

La causa concerneva l'eccessiva durata della procedura di divorzio relativa all'attribuzione della potestà genitoriale e del diritto di visita del genitore non convivente con il minore.

Violazione dell'articolo 8: Lo Stato è venuto meno ai propri obblighi non avendo adottato tutte le misure che da esso si potevano ragionevolmente esigere in siffatte circostanze.

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole): durata eccessiva di due procedimenti di divorzio, in considerazione della posta in gioco e delle conseguenze sul rapporto tra il ricorrente ed il figlio di quest'ultimo.

La Corte ha fatto riferimento alla raccomandazione n. R (98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare, il ricorso alla quale potrebbe "migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia, ridurre il conflitto fra le parti in causa, creare degli accordi amichevoli, dare continuità ai contatti personali fra genitori e figli e abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti e per gli Stati".

Pontes c. Portogallo

10.04.2012

La causa riguardava decisioni interne che avevano condotto all'allontanamento di uno dei figli dai ricorrenti, in seguito alla revoca della potestà genitoriale dei suddetti e all'adozione del minore.

La Corte ha riscontrato una duplice violazione dell'articolo 8, considerando che le autorità non hanno adottato misure che consentissero ai ricorrenti di beneficiare di contatti regolari con il proprio figlio e che le motivazioni sulle quali la decisione di dare il figlio in adozione è fondata non sono né pertinenti né sufficienti.

Santos Nunes c. Portogallo

22.05.2012

La causa riguardava l'esecuzione di una decisione con la quale al ricorrente veniva attribuito l'affidamento del proprio figlio. Il minore era stato affidato da sua madre ad un'altra coppia che si era rifiutata di consegnare il medesimo al ricorrente. Quest'ultimo tentava più volte, ma senza esito, di dare esecuzione alla decisione in questione.

Violazione dell'articolo 8: l'insolita situazione che le autorità si sono trovate a fronteggiare nella causa in questione, andando ben oltre una controversia tra genitori biologici o con lo Stato, non ha dispensato quest'ultimo dal dovere di compiere ogni possibile sforzo per assicurare l'esecuzione della decisione con la quale l'affidamento del minore era stato attribuito al ricorrente.

Sottrazione di minori

In tali cause la Corte ha interpretato la Convenzione alla luce della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 relativa agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Nel Preambolo della Convenzione de L'Aja, gli Stati parte esprimono la propria convinzione che "l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia" e sottolineano la propria volontà di "proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita".

In questioni riguardanti, ad esempio, la custodia di minori, la motivazione per

tenere conto degli "interessi superiori del minore" può essere duplice: in primo luogo, garantire lo sviluppo del minore in un ambiente sano ed assicurare che un genitore non possa intraprendere azioni nocive per la salute e lo sviluppo del minore; in secondo luogo, mantenere i legami con la propria famiglia, con l'eccezione dei casi in cui la famiglia si riveli particolarmente inidonea, in quanto l'interruzione di tali legami equivale a privare il minore delle sue radici.

Ricorsi presentati dal genitore il cui figlio è stato sottratto dall'altro genitore

Ignaccolo-Zenide c. Romania

25.01.2000

La ricorrente, cittadina francese, aveva sposato un cittadino romeno, con il quale aveva avuto due figli. Dopo il divorzio, un tribunale francese pronunciava una decisione con la quale accordava il diritto di visita alla ricorrente. I minori erano stati portati negli Stati Uniti dal padre, il quale si rifiutava di consegnarli alla madre, in modo tale che quest'ultima potesse esercitare i propri diritti. La ricorrente lamentava che le autorità romene non avevano dato esecuzione all'ordinanza urgente del Tribunale di Prima Istanza di Bucarest di restituzione dei minori alla suddetta.

Violazione dell'articolo 8, non è stata adottata nessuna delle misure indicate nell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja (in particolare, nessuna misura coercitiva nei confronti del padre, nessuna misura preparatoria per l'unico incontro tra la madre ed i minori in vista del loro rientro ed infine la decisione del Ministero di non consentire il rientro dei minori senza che fosse presa alcuna ulteriore iniziativa per favorire il riavvicinamento tra la ricorrente ed i minori).

Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna

29.04.2003

La ricorrente sosteneva che le autorità spagnole non avevano adottato le misure adeguate ad assicurare la tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie con le quali veniva riconosciuto alla suddetta il diritto di affidamento e la potestà genitoriale esclusiva nei confronti del minore, il quale era stato portato negli Stati Uniti d'America dal padre. La suddetta lamentava in particolare la mancanza di diligenza con cui le autorità si erano occupate della sua denuncia per sottrazione di minore.

Violazione dell'articolo 8: era compito delle autorità dare attuazione alle misure opportune previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione de L'Aja, al fine di assicurare il rientro del minore presso la madre. Nessuna misura era stata adottata per assicurare l'attuazione delle decisioni prese a favore della ricorrente e di suo figlio.

Bianchi c. Svizzera

22.06.2006

La causa riguardava la sottrazione di un minore al padre italiano (il ricorrente) da parte della madre svizzera. Il ricorrente lamentava l'eccessiva durata del procedimento dinanzi alle autorità del cantone di Lucerna e la mancata esecuzione da parte delle autorità svizzere delle decisioni giudiziarie con cui veniva ordinato il rientro del minore in Italia.

La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 8: l'inerzia delle autorità in violazione degli obiettivi e degli scopi della Convenzione de L'Aja ha portato all'interruzione dei rapporti tra il minore e suo padre – una separazione che non poteva essere considerata nell'interesse superiore del minore.

Si veda altresì [Monory c. Romania e Ungheria](#) (05.04.2005) e [Carlson c. Svizzera](#) (06.11.2008)

Shaw c. Ungheria

26.07.2011

In tale causa le autorità ungheresi non avevano assicurato il rientro a Parigi per incontrare il padre di una minore, che era stata allontanata dalla Francia dalla madre, rendendo così impossibile al padre incontrare la minore sebbene l'affidamento sulla stessa dovesse essere esercitato congiuntamente.

Violazione dell'articolo 8: le autorità non hanno intrapreso alcuna azione volta ad assicurare l'esecuzione della sentenza con cui era stato ordinato il rientro della minore. Il ricorrente non vedeva la figlia da tre anni e mezzo, dal momento che i giudici ungheresi avevano ritenuto di non poter dare attuazione al suo diritto di visita.

Karrer c. Romania

21.02.2012

Il ricorso, presentato da un padre e dalla figlia di quest'ultimo, riguardava il procedimento dinanzi ai tribunali romeni ai sensi della Convenzione de L'Aja, nel quale il primo ricorrente chiedeva il rientro della minore in Austria. Il ricorrente aveva sposato una cittadina romena in Austria, ma questa, dopo il divorzio, aveva fatto ritorno in Romania con la loro figlia, sebbene la causa per l'affidamento della minore fosse ancora pendente in Austria.

Violazione dell'articolo 8: i giudici romeni non hanno condotto un'approfondita analisi volta a valutare gli interessi superiori della minore e non hanno dato al primo ricorrente l'opportunità di presentare con celerità la propria causa, così come previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretata alla luce della Convenzione de L'Aja.

İlker Ensar Uyanik c. Turchia

03.05.2012

La causa riguardava un procedimento promosso in Turchia dal primo ricorrente al fine di ottenere il rientro della figlia negli Stati Uniti d'America, dove il suddetto viveva insieme alla moglie. Quest'ultima era rimasta insieme alla minore in Turchia, dopo avervi trascorso una vacanza.

Violazione dell'articolo 8: i giudici turchi non hanno valutato in profondità la situazione familiare del ricorrente nel suo complesso, né hanno, tra le altre cose, considerato tale situazione alla luce dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja.

Ricorsi presentati dal genitore che ha sottratto il minore

Eskinazi e Chelouche c. Turchia

06.12.2005 (decisione)

Una madre franco-turca e sua figlia contestavano la decisione delle autorità turche di ordinare il rientro della minore in Israele (la madre aveva portato con sé la minore in vacanza in Turchia con il consenso del padre, rifiutandosi poi di rientrare in Israele).

Ricorso irricevibile (manifestamente infondato): L'emissione di un ordine di rientro della minore in Israele, ritenuta illecitamente trasferita ai fini della Convenzione de L'Aja, non poteva essere considerata una violazione degli obblighi delle autorità ai sensi dell'articolo 8 in particolare, non avendo le autorità turche motivi sostanziali per rigettare la domanda di rientro.

Maumousseau e Washington c. Francia

15.11.2007

La prima ricorrente, cittadina francese, aveva sposato un cittadino statunitense con il quale aveva avuto una figlia (la seconda ricorrente). La madre si era rifiutata di rientrare negli Stati Uniti al termine di un viaggio in Francia, intrapreso con il consenso del padre. La prima ricorrente sosteneva che il rientro della minore negli USA (disposto da un giudice dello Stato di New York) era contrario all'interesse della suddetta e l'aveva posta in una situazione intollerabile in considerazione della sua tenera età. La prima ricorrente inoltre affermava che l'irruzione della polizia nella scuola materna della figlia in esecuzione dell'ordine di rientro avrebbe sortito su quest'ultima importanti conseguenze psicologiche.

Non violazione dell'articolo 8. La Corte ha rilevato che i giudici francesi hanno tenuto conto "dell'interesse superiore" della minore, inteso in particolare come la reintegrazione immediata della suddetta nel suo ambiente abituale, dopo aver condotto un esame approfondito della situazione nel suo complesso e consentito alle ricorrenti di far valere appieno i propri diritti. Sebbene l'irruzione della polizia non costituisse il metodo più

appropriato, in quanto sarebbe potuta risultare traumatica, essa è avvenuta alla presenza del pubblico ministero dinanzi al quale la polizia doveva rispondere delle proprie azioni. Inoltre, vista la resistenza da parte di alcuni soggetti in difesa delle ricorrenti, le autorità non hanno insistito nel tentativo di prelevare la minore.

Neulinger e Shuruk c. Svizzera

06.07.2010 (Grande Camera)

La causa riguardava l'esecuzione di un ordine di rientro di un minore (il secondo ricorrente) illecitamente trasferito in Svizzera da sua madre (la prima ricorrente). Il padre, il quale viveva a Tel Aviv ed era membro della comunità "Chabad-Lubavitch", deteneva congiuntamente con la suddetta la potestà genitoriale sul minore.

La Corte ha rilevato che l'esecuzione dell'ordine di rientro del minore integra una violazione dell'articolo 8. In particolare, tenuto conto delle misure provvisorie disposte dal tribunale amministrativo – il minore doveva dimorare presso sua madre, sospensione del diritto di visita nei confronti del padre, potestà genitoriale riconosciuta alla madre al fine di consentire a quest'ultima di rinnovare i documenti d'identità del minore - la Corte non era convinta che il rientro del minore in Israele potesse essere nell'interesse superiore del minore.

Sneersone e Kampanella c. Italia

12.07.2011

La causa riguardava la decisione dei giudici italiani di ordinare il rientro in Italia presso l'abitazione del padre di un minore che viveva con sua madre (la prima ricorrente) in Lettonia.

Violazione dell'articolo 8: le decisioni dei giudici italiani erano scarsamente motivate e non fornivano un'adeguata risposta al trauma psicologico inevitabilmente indotto da un'improvvisa e irreversibile recisione dello stretto legame madre-figlio. Inoltre, i giudici non hanno preso in considerazione soluzioni alternative per assicurare i contatti tra il minore e suo padre.

M.R. e L.R. c. Estonia (n. 13420/12)

04.06.2012 (decisione)

Le ricorrenti, una madre e sua figlia, della quale il padre aveva chiesto il rientro in Italia ai sensi della Convenzione de L'Aja, non avevano fatto ritorno in Italia al termine di un viaggio in Estonia. La Corte chiedeva al governo estone, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (misure provvisorie), di non procedere al rimpatrio della minore fintanto che la causa fosse stata pendente a Strasburgo. In considerazione del carattere di urgenza, la Corte ha esaminato la causa in meno di tre mesi.

Ricorso irricevibile (manifestamente infondato): le autorità estoni, nel respingere le argomentazioni addotte dalla madre secondo cui la stessa era impossibilitata a fare ritorno in Italia, non hanno oltrepassato il proprio margine di apprezzamento. Né sussistevano elementi che indicassero che la decisione delle autorità di ordinare il rientro della minore fosse arbitraria o che esse non avessero adempiuto al proprio obbligo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti in gioco.

La Corte ha inoltre deciso di porre fine all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento.

B. c. Belgio (n. 4320/11)

10.07.2012

La causa riguardava una decisione relativa all'ordine di rientro negli USA di una minore dopo essere stata portata in Belgio dalla madre senza il consenso né del padre né del giudice statunitense.

Violazione dell'articolo 8: La Corte d'Appello, nel disporre il ritorno della minore negli USA, non ha compiuto sufficienti tentativi di valutazione del rischio che il rientro della suddetta presso suo padre avrebbe comportato; il giudice avrebbe dovuto altresì tenere conto del tempo trascorso e del grado di integrazione della minore in Belgio.